DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 1983

relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie in Grecia conformemente al titolo II della direttiva 75/268/CEE del Consiglio

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(83/280/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (1), modificata da ultimo dalla direttiva 82/786/CEE (2), in particolare l'articolo 13,

considerando che il governo greco ha notificato le seguenti disposizioni :

— decisione n. 322693 del 12 agosto 1982 che modifica il decreto presidenziale n. 891/81,

— decisione del comitato prezzi e redditi del 15 settembre 1982 relativa all'approvazione per il 1981 del programma di sovvenzioni alle regioni di montagna ed alle zone svantaggiate ;

considerando che, conformemente all'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE, la Commissione decide se le disposizioni di cui sopra soddisfano ai criteri stabiliti per la partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE ;

considerando che le sovvenzioni previste per il 1982 dalle disposizioni suddette corrispondono alle finalità e alle condizioni della direttiva 75/268/CEE ;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato in merito agli aspetti finanziari ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La decisione n. 322693 del 12 agosto 1982, che modifica il decreto presidenziale n. 891/81, e la decisione del comitato prezzi e redditi del 15 settembre 1982 relativa all'approvazione del programma di sovvenzioni alle regioni di montagna ed alle zone svantaggiate, comunicate dal governo greco il 4 febbraio 1983, soddisfano alle condizioni stabilite per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE.

Articolo 2

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 327 del 24. 11. 1982, pag. 19.